



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 5/19

1) I lavori in quota, il quadro normativo e il campo di applicazione.

Per affrontare la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota è utile ricordare quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre ricordare inoltre le funzioni e le responsabilità di chi deve contribuire a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Riguardo alla normativa, come noto, nella definizione di lavori in quota – contenuta nell'art. 107 del D.Lgs. 81/2008 (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) – "il criterio di calcolo non è la quota di esecuzione del lavoro ma la quota di esposizione al rischio di caduta per il lavoratore". Ad esempio, se si ha "un ponteggio sul piano di un'ampia terrazza, la quota va calcolata rispetto al piano stabile; stessa cosa se si opera sulla struttura di un impianto industriale, anche ad alta quota".

A ricordarlo e a fornire molte informazioni sia sulla normativa sia sugli orientamenti giurisprudenziali in materia responsabilità nei lavori in quota, è un intervento al convegno "Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?", realizzato il 14 novembre 2018 a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Gli argomenti trattati:

- 1) Il campo di applicazione della normativa
- 2) La disciplina nazionale
- 3) La giurisprudenza e la scelta dei sistemi di protezione contro la caduta.

Per quanto attiene al **punto 1**: Il campo di applicazione della normativa:

nell'intervento "L'accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale", a cura dell'avvocato Francesco Piccaglia De Eccher (Studio Piccaglia), si presentano alcuni dati forniti dall'Inail in materia infortunistica e ci si sofferma sul campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

A questo proposito si fa riferimento al Capo II «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota» del Titolo IV del Testo Unico.

Si riportano integralmente gli articoli 105 e 106:

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 - Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.

La relazione indica che le norme si applicano, dunque, "anche a realtà diverse da quelle di cantiere e cioè a lavori in quota che siano svolti in un settore diverso da quello delle costruzioni" ('le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa').

Si ricorda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 21268/2013: «la normativa in materia di lavori in quota trova applicazione anche rispetto alle operazioni di scaricamento e di sbraccaggio di un motore industriale di notevoli dimensioni, atteso che essa non è limitata al settore delle costruzioni edilizie ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori».

La disciplina nazionale.

Sempre in merito alla disciplina nazionale il relatore si sofferma su altri due articoli del Capo II Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

L'articolo 111 segnala l'obbligo per il datore di lavoro di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire mantenere in condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali:

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

(...)

Mentre l'articolo 115 fa riferimento ai sistemi di protezione:

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

(...)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

La giurisprudenza e la scelta dei sistemi di protezione contro la caduta.

Infine ci soffermiamo su quanto indicato dalla relazione riguardo alle indicazioni giurisprudenziali rispetto alla scelta dei sistemi di protezione contro la caduta.

Sono presentate due diverse sentenze:

Cass. Pen. N. 5477/2018 sez IV: «L'art. 111 D.lgs. 81/08 non impone per i lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l'adozione di misure di protezione collettiva sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali...le protezioni collettive devono essere necessariamente previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori risultino inadeguate, dovendo però tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante»;

Cass. Pen. N. 44111/2013: si indica che «l'elencazione dei diversi sistemi di protezione contro le cadute dall'alto» fatta nell'art. 115 D.lgs. 81/2008 «è rappresentativa di sistemi la cui adozione non è obbligatoriamente contestuale (la norma precisa che essi devono essere non necessariamente presenti contemporaneamente) ma anche chiaramente indicativa del fatto che la scelta dell'adozione di uno o più di uno di essi dipende dalla necessità del caso concreto. Pertanto la constatazione dell'adozione di uno o più sistemi non esaurisce il tema della verifica della ottemperanza al disposto di cui al menzionato articolo 115».

Rimandiamo alla lettura integrale dell'intervento dell'avvocato Piccaglia. L'intervento si sofferma anche sulla disciplina in materia di linee vita, sulla normativa regionale e sulla giurisprudenza in tema di responsabilità, con particolare riferimento al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la esecuzione dell'opera (CSE).

2) SCALE PORTATILI - CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE SCALE.

Una percentuale degli infortuni sul lavoro avviene a seguito di caduta dall'alto durante uso di scale portatili. La modalità di accadimento causa lesioni gravi nel 30-40% dei casi (morte nel 3%), pur facendo uso di uno strumento di lavoro che viene considerato, in genere, "non pericoloso".

La Regione Lombardia ha deliberato l'adozione di un Piano Triennale Straordinario "Scale" (ex dgr n. XI/164/2018). Per questi motivi l'ATS Brianza attiva questo nuovo Piano Mirato di Prevenzione SCALE PORTATILI "CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE SCALE rivolto a un campione di aziende estratte per comparto di attività lavorativa.

Scopo del documento

Fornire ai diversi soggetti operanti nei comparti individuati dal PMP uno strumento semplice e operativo da consultare per valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e di utilizzo delle scale portatili nel corso delle diverse tipologie dei lavori che di volta in volta richiedono l'utilizzo di quest'attrezzatura di lavoro.

I riferimenti il tecnico-giuridico agli "addetti ai lavori", sono ampiamente coperti dalle norme specifiche del D.Lgs. 81/08, dal relativo Allegato XX, dalla norma tecnica UNI EN 131 Parte 1 e 2, nonché dalla Linea Guida ISPESL "per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili" del Settembre 2004 e della Direttiva 2001/45/CE.

INDICE DEL DOCUMENTO

Il rischio di caduta dall'alto nei lavori edili

Il rischio di caduta dall'alto negli altri comparti

Perché la scelta di questo campione

Scopo del documento

Definizioni utili per il PMP

Riferimenti normativi di legge

Riferimenti normativi di buona tecnica

Presunzione di conformità delle scale portatili

Documenti ed elementi informativi a corredo delle scale

Informazioni per l'acquisto delle scale

Misure generali di sicurezza nell'utilizzo delle scale

Prima dell'uso

Competenze non tecniche

Posizionamento della scala

Scale semplici di appoggio

Scale doppie e a castello

Durante l'uso

Dopo l'uso

Idoneità psicofisica all'utilizzo di scale

Il protocollo di sorveglianza sanitaria

Condizioni ostative all'idoneità

Allegato 1 Questionario per la registrazione di disturbi dell'equilibrio, neuropsichici e dell'uso di sostanze stupefacenti o tossiche per il sistema nervoso

Check-List - Scala per l'accesso in quota

Check-List - Scala per l'esecuzione di lavori

Scheda Informativa 1

Utilizzo di scale portatili per l'accesso agli scavi, pozzi o cunicoli

Scheda Informativa 2

Utilizzo di scale portatili per le attività di rimozione (strip out) impiantistica ed edile

Scheda Informativa 3

Utilizzo di scale portatili per passaggio da solaio a solaio

Scheda Informativa 4

Utilizzo di scale portatili per l'esecuzione di impianti (elettrici, idraulici, trattamento aria ecc.)

Scheda Informativa

Utilizzo di scale portatili per lavori di assistenza ai fini dell'esecuzione di impianti (elettrici, idraulici, trattamento aria ecc.)

3) Sicurezza nelle attività di scavo: come prevenire i rischi elettrici?

Le attività di scavo sono attività soggette a molti pericoli per l'incolumità e la salute dei lavoratori.

Il problema è che quando si parla della sicurezza negli scavi spesso si pensa solo ai principali fattori di rischio - ad esempio - quelli relativi al rischio di seppellimento, al rischio di caduta e al rischio correlato all'utilizzo delle attrezzature di lavoro - e non si è consapevoli che possono essere presenti anche rischi elettrici.

Per raccogliere alcune informazioni sui rischi di natura elettrica nelle attività di scavo, ci soffermiamo sulla pubblicazione Inail "Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti", una pubblicazione realizzata dalla Direzione Regionale per la Lombardia con la collaborazione dell'Associazione IATT (Italian association for trenchless technology).

L'articolo affronta i seguenti argomenti:

- 1) I rischi elettrici e le interferenze con i mezzi d'opera
- 2) L'uso delle apparecchiature elettriche
- 3) Interferenza con le linee elettriche interrate.

Per quanto riguarda il punto 1) I rischi elettrici e le interferenze con i mezzi d'opera:

Il documento ricorda, innanzitutto, che i lavori di scavo "possono rientrare nella definizione di lavori con rischio elettrico". Infatti per "lavoro con rischio elettrico" si intende un "lavoro di qualsiasi natura che presenta un rischio elettrico".

I rischi di natura elettrica nelle attività di scavo "sono dovuti principalmente a:

Interferenza dei mezzi d'opera, delle opere provvisorie e delle attrezzature con le linee elettriche aeree presenti nell'area dei lavori

Lavori eseguiti all'interno degli scavi che comportano l'uso o la presenza di apparecchiature elettriche

Interferenza durante l'esecuzione degli scavi con linee elettriche interrate".

Riguardo all'interferenza dei mezzi d'opera e delle attrezzature con le linee elettriche aeree presenti nell'area degli scavi, si segnala che "non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'allegato IX" (D.Lgs. 81/2008), "salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi", come previsto dall'art.83 del d.lgs. 81/2008.

Si sottolinea che tale tabella riporta "le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche".

Queste le distanze prescritte, in metri, in relazione alla tensione nominale della linea:

Fino a 1kV: 3

Superiori a 1kV e fino a 30 kV: 3,5

Superiori a 30 kV e fino 132 kV: 5

Superiori a 132 kV: 7

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 81/2008, "quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza".

E la distanza di sicurezza deve essere tale "che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti". E comunque tale distanza "non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche".

Qualora poi non sia possibile rispettare le distanze riportate nella tabella "è necessario previa segnalazione all'Ente che esercisce la linea elettrica provvedere, prima dell'inizio dei lavori, all'adozione di idonee misure di sicurezza quali installazione di:

barriere di protezione,

schermi,

ripari,

portali limitatori di sagoma nel caso di attraversamenti dei mezzi d'opera sotto le linee elettriche".

Nel documento sono riportati alcuni esempi di barriere di protezione e di portali limitatori di sagoma.


L'uso delle apparecchiature elettriche

Il documento si sofferma poi sui lavori eseguiti all'interno degli scavi che comportano l'uso o la presenza di apparecchiature elettriche.

Si indica che gli scavi, "specialmente quelli a sezione ristretta o obbligata" sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti", cioè quei luoghi "limitati essenzialmente da superfici metalliche o comunque conduttrici (serbatoi metallici, scavi, ecc.) nei quali è probabile che un operatore possa venire in contatto con le superfici suddette con ampia parte del corpo".

In particolare le norme prescrivono che "nei luoghi conduttori ristretti gli utensili mobili o portabili devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) oppure protetti per separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento" (un trasformatore in cui gli avvolgimenti primari e secondari sono separati elettricamente da un isolamento doppio o rinforzato). E un trasformatore di sicurezza è "un trasformatore di isolamento destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione di sicurezza (<50 V a vuoto). Per le lampade portatili è ammessa solo l'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza".

Il documento riporta un esempio di luogo conduttore ristretto:



Interferenza con le linee elettriche interrante

Infine il documento si sofferma sull'interferenza, durante l'esecuzione degli scavi, con linee elettriche interrante.

Si riporta un esempio di posa interrante di cavo elettrico ("la profondità minima di posa è funzione del tipo di conduttura elettrica e delle condizioni di posa") e si indica che "prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla ricognizione dei luoghi interessati dalle opere al fine di pervenire ad un'accurata mappatura dei servizi elettrici interrati in modo da rilevare e segnalare le linee elettriche che interferiscono con i lavori di scavo".

Ed è pertanto necessario "acquisire tutte le informazioni disponibili da parte dei diversi enti interessati quali, Regione, Provincia, Comuni, Gestori dei servizi, ricorrendo anche ai Sistemi Informativi Territoriali (SIT) per conoscere la collocazione ed i tracciati dei servizi elettrici esistenti". Ed esistono anche "apposite apparecchiature che consentono di localizzare i servizi elettrici interrati, il loro percorso e la profondità di posa".

Senza dimenticare, in conclusione, che i lavori di scavo, "anche nel caso di interferenza con linee elettriche interrante, devono sempre essere eseguiti rispettando le disposizioni di cui all'Art. 117 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." (Lavori in prossimità di parti attive).

Reguzzoni, Bianca Rimoldi, Sergio Sinopoli, Giusto Tamigio e la collaborazione di IATT (Italian association for trenchless technology), seconda edizione 2016 (formato PDF, 5.72 MB).

Fonte : - Inail, Direzione Regionale per la Lombardia, " Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti", a cura di Gabriella Marena, Francesco Nappi, Pierangelo- All.sic.5

Approfondimenti



Il primo monitoraggio sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008

Con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha preso corpo in Italia un progetto di razionalizzazione in un unico testo della complessa normativa che riguarda la ricca legislazione in materia di sicurezza e salute nel mondo del lavoro.

Malgrado questo importante sforzo di coordinamento in questi dieci anni sono state segnalate e riscontrate difficoltà pratiche ed interpretative che, nella maggior parte dei casi, si sono tradotte in varie modifiche della normativa, spesso inserite in altre leggi e decreti.

È mancata una revisione coerente e razionale dell'intero impianto normativo in grado di cogliere tutte le modifiche, di risolvere le eventuali lacune e di colmare i ritardi delle norme applicative. Una revisione che sarebbe dovuta scaturire da una idonea attività di monitoraggio, come avvenne in occasione del precedente D.Lgs. 626/94, in grado di rilevare, da parte dei soggetti coinvolti, le eventuali criticità e le relative proposte.

Il monitoraggio del D.Lgs. 81/2008

Come è stato ideato e avviato il monitoraggio?

Come si svilupperà il monitoraggio?

I dieci questionari per il monitoraggio del Testo Unico.

Il monitoraggio del D.Lgs. 81/2008

In occasione dei dieci anni di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (e del successivo decreto correttivo D.Lgs. 106/2009), l'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha ritenuto fondamentale avviare un monitoraggio relativo all'applicazione del Testo Unico.

Con questa nuova e importante attività di ricerca l'Associazione non si propone di modificare il D.Lgs. 81/2008, compito che spetta al legislatore, ma di fornire un'attenta lettura e interpretazione sull'andamento complessivo del decreto al fine di fornire utili indicazioni per un suo idoneo aggiornamento e revisione.

Come è stato ideato e avviato il monitoraggio?

L'iniziativa di realizzare il monitoraggio dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 è stata avanzata dall'ingegnere Marco Masi, Presidente del Comitato Scientifico dell'AiFOS, in occasione del convegno D. Lgs. 81/2008. A dieci anni dall'entrata in vigore, quali prospettive?", un convegno sui dieci anni del Testo Unico che si è tenuto a Roma il 15 maggio 2018 (in occasione del 10° anniversario della sua pubblicazione, il 15 maggio 2008).

Nel corso della Convention AiFOS 2018 (giugno 2018) la proposta è stata accolta dai soci confermando il desiderio dell'Associazione di rimanere in prima fila ed all'avanguardia nel dibattito sulla formazione alla salute e sicurezza in Italia.

A tutti gli associati AiFOS è stato poi sottoposto un primo questionario preliminare, di carattere generale, per partecipare alla stesura delle linee di indirizzo del monitoraggio vero e proprio. I risultati di tale primo questionario sono stati presentati a Bologna in occasione della manifestazione Ambiente e Lavoro 2018 e si sono successivamente concretizzati in dieci questionari riferiti ciascuno ad una delle figure della sicurezza individuate dal Testo Unico.

Come si svilupperà il monitoraggio?

Il monitoraggio elaborato dall'Associazione AiFOS si baserà essenzialmente sulle risposte e sui dati forniti dalle figure della sicurezza individuate dal Testo Unico 81 (RSPP, RLS, Datori di lavoro, ecc.) che in questi dieci anni hanno operato all'interno delle aziende svolgendo le azioni formative previste dal decreto.

L'efficacia di questa modalità di monitoraggio si basa proprio su un'inversione di tendenza rispetto alle più usuali indagini accademiche: si parte dalla realtà vissuta direttamente dai soggetti coinvolti. I dati emersi dal monitoraggio saranno messi a disposizione degli esperti, degli studiosi e di quanti inizieranno un'opera di analisi per una attenta revisione ed aggiornamento della normativa.

Come associazione di formatori, il monitoraggio affronterà in prima istanza le criticità e gli strumenti legati all'ambito della formazione.

Questa attività di monitoraggio si inserisce nel continuo e incessante lavoro di ricerca dell'Associazione AiFOS che, partendo dal presupposto che una efficace prevenzione dipenda anche dalla consapevolezza di quanto avviene realmente nei luoghi di lavoro, ha realizzato varie indagini su vari attori della sicurezza

aziendale: lavoratori (2009), formatori (2010), datori di lavoro (2011), medici competenti (2012) e coordinatori per la sicurezza (2013). E ha poi approfondito anche rilevanti temi come la formazione eLearning (2014), il rapporto tra risorse umane e sicurezza sul lavoro (2015), la sicurezza nelle strutture scolastiche (2016), l'efficacia della formazione (2017) e la collaborazione tra RLS, RSPP e Medico Competente (2018).

Come per le altre ricerche, anche in questo caso i risultati del monitoraggio verranno a costituire il futuro Rapporto AiFOS 2019 e saranno adeguatamente presentati in futuri convegni.

I dieci questionari per il monitoraggio del Testo Unico

I questionari elaborati sono dedicati a: RSPP/ASPP, Formatori, Coordinatori della sicurezza, Medici Competenti, Datori di lavoro, Dirigenti, Lavoratori, RLS, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio.

Il link per accedere ai singoli questionari...

https://aifos.org/home/associazione/int/comunicazioni_associati/monitoraggio_aifos_81_2008

I dati raccolti nei questionari verranno elaborati e analizzati esclusivamente in forma anonima e aggregata - nel pieno rispetto della normativa sulla privacy - e non saranno riconducibili a singoli operatori o singole aziende.

Proprio per l'importanza di avere tutti i dati necessari ad una corretta revisione del D.Lgs. 81/2008, invitiamo tutti gli operatori che operano sui temi della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro a contribuire attivamente a questo monitoraggio.

Solo la partecipazione di tutte le figure della sicurezza al miglioramento delle strategie di prevenzione può portare ad un reale miglioramento della tutela della salute e sicurezza nelle aziende.

Chi volesse avere informazioni su come visionare, ricevere, utilizzare i questionari può fare riferimento a AiFOS via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - relazioniesterne@aifos.it.

Fonte: AIFOS

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 31/05/2019